

Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del 28 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b e d, I^{bis} nonché 3

¹ Il Consiglio federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro:

- b. dei direttori degli Uffici e delle persone che hanno una responsabilità comparabile nei Dipartimenti;
- d. dei segretari generali dei Dipartimenti;

^{1bis} Il capo di Dipartimento è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro dei supplenti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei segretari generali dei Dipartimenti.

³ I Dipartimenti prendono tutte le altre decisioni del datore di lavoro per il personale secondo i capoversi 1 e 1^{bis}, per quanto la presente ordinanza o altri atti legislativi non dispongano diversamente.

Art. 22 cpv. 2 lett. b e b^{bis} nonché 3

² Sono esclusi dall'obbligo della messa a pubblico concorso i posti:

- b. che saranno occupati internamente nelle unità amministrative, a eccezione dei posti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere a, b ed e;
- b^{bis}. di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d;

³ *Abrogato*

Art. 52 cpv. 6

⁶ L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può assegnare fino al 5 per cento dei posti che rientrano nelle classi 1–31 a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria; questa misura può essere decisa solo in caso di ampliamento della funzione legato specificamente all'impiegato interessato. Alle stesse condi-

¹ RS 172.220.111.3

zioni, ogni Dipartimento può assegnare a una classe superiore rispetto alla valutazione ordinaria fino al 5 per cento dei posti delle classi 32 e oltre, a eccezione dei posti di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 1^{bis}.

II

L'ordinanza del 4 marzo 2011² sui controlli di sicurezza relativi alle persone è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 2 lett. a^{bis}

² Il servizio specializzato CSP CaF sottopone a un controllo di sicurezza ampliato con audizione le persone che:

a^{bis}. sono nominate secondo l'articolo 2 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale;

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

² RS 120.4

³ RS 172.220.111.3